

NORME PER ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

NEL PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio

Con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (D.lgs.152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.

Qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio:

◆ dal 10 giugno al 31 agosto ◆

Eventuali prolungamenti del periodo possono essere stabiliti dalla Regione, in base all'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato.

ACCENSIONE FUOCHI IN BOSCO E NEI RIMBOSCHIMENTI

È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue all'interno delle aree attrezzate.

In deroga, l'Ente competente può autorizzare attività di campeggio e fuochi pirotecnici.

La mancata osservanza dei divieti vigenti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Info:

www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-foreste/servizio-antincendio

